



COMUNE di POVOLETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27-04-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CASTENETTO GIULIANO	Presente	CASTENETTO GRAZIANO	Presente
MARCHINA PAOLO	Presente	DONATO DAVID	Presente
MACOR RUDI	Presente	MERLUZZI LORENZO	Presente
TRACOGNA BRUNA	Assente	VIDONI CHIARA	Presente
CECUTTI NICOLA	Presente	SIMEONI FEDERICO	Presente
TARNOLD MARA	Presente	CUSSIGH FERRUCCIO	Presente
GENIO CHANTAL	Presente	FLORAN CLAUDIO	Presente
ANTARES GIOVANNI	Presente	CORNELIO LUCA	Presente
BORGNOLO DONATELLA	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE RUSSI ROBERTO.

L'Assessore esterno SARA ALESSANDRO è Presente

L'Assessore esterno ROSSI LISA è Presente

Constatato legale il numero degli intervenuti, CASTENETTO GIULIANO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023
---------	--

IN MERITO all'oggetto indicato, il relatore espone quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato nella presente seduta il Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;

RICORDATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

- 1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- 2) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3) per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della Legge regionale n. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5) per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6) per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7) per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- 8) per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che in base all'articolo 12 della Legge Regionale n. 17/2022 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- 3) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO pertanto, che nel territorio del Comune di Povoletto, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il Comune rientra fra quelli citati nell'allegato 1 della predetta circolare, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2011 sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile ILIA 2023;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 1 comma 775 della Legge n. 197/2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, e che il Comune deve procedere adottando le specifiche procedure, ora dettate dal suddetto decreto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente si rinvia alle norme vigenti inerenti all'Imposta Locale Immobiliare autonoma (ILIA) ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) DI DARE ATTO di quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
- 2) DI STABILIRE le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:

IMMOBILE	ARTICOLO/COMMA DELLA L. R. 17/2022	ALIQUOTA %	CODICE TRIBUTO
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Articolo 9, comma 1	0,40	5900
1° fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Articolo 9, comma 2	0,86	5901
altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al 1°	Articolo 9, comma 3	0,86	5901
fabbricati rurali ad uso strumentale	Articolo 9, comma 4	0,10	5903
terreni agricoli (nel territorio del Comune di Povoletto, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il Comune rientra fra quelli citati nell'allegato 1 della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984)	Articolo 9, comma 5	0,76	5904
aree fabbricabili	Articolo 9, comma 6	0,86	5905
fabbricati strumentali attività economica	Articolo 9, comma 7	0,86	5906 per gli immobili gruppo catastale - D 5908 immobili diversi da immobili del gruppo catastale D
immobili diversi dai precedenti	Articolo 9, comma 8	0,86	5907 immobili non strumentali gruppo catastale D 5909 Altri immobili

- 3) DI DARE ATTO che nel territorio del Comune di Povoletto, i terreni agricoli sono esenti, in quanto il Comune rientra fra quelli citati nell'allegato 1 della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

- 4) DI CONFERMARE, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione giunta n. 21 del 27.01.2011;
- 5) DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
- 6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto interministeriale 20 luglio 2021;
- 7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

- ILLUSTRARE il punto all'ordine del giorno il Sindaco.
- Il Consigliere Simeoni conferma la contrarietà alla scelta proposta, già espressa lo scorso anno, in quanto ritenuta troppo elevata l'aliquota prevista per le attività produttive.
- Non essendoci altri interventi si procede alla votazione.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Consiglieri comunali Sigg.ri Lorenzo Merluzzi, Chiara Vidoni, Federico Simeoni, Ferruccio Cussigh, Claudio Floran, Luca Cornelio), espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Consiglieri comunali Sigg.ri Lorenzo Merluzzi, Chiara Vidoni, Federico Simeoni, Ferruccio Cussigh, Claudio Floran, Luca Cornelio), espressi in forma palese;

DELIBERA

- 2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 sulla proposta numero 6 del 03-03-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
CASTENETTO GIULIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSI ROBERTO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.